

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Delibera del Consiglio di Istituto n.50 del 07/02/2018
revisione.del C.Istituto DEL.n.del ...

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto, di consegnarli al termine delle attività scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

In ogni caso, i minori, se non riconsegnati ai genitori, vanno lasciati in un luogo all'interno del plesso dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità.

PREMESSA

- Visto l'art. 19-bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (*Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici*), che introduce il principio secondo il quale *"I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza"*;
- considerato che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili della scuola;
- tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dal loro ingresso nell'edificio scolastico prima dell'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella effettiva o potenziale dei genitori, o di persona da questi delegata, e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidati e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;

il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo E. De Filippo

ADOTTA

il presente Regolamento per definire le modalità relative alla vigilanza sugli alunni.

MODALITÀ DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1 - Obblighi del Personale

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico. Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche, per accogliere gli alunni.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Art. 2 - Entrata degli alunni

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

I cancelli esterni vengono aperti 5 minuti prima dell'inizio delle attività per consentire l'entrata a genitori (Scuola Infanzia), alunni e insegnanti. I cancelli e le porte sono richiusi cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.

L'accesso e permanenza degli alunni nell'area di pertinenza della scuola non è consentito in ore diverse da quelle dell'orario scolastico (es. per recuperare materiale scolastico o durante i colloqui dei genitori con gli insegnanti).

Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall'Amministrazione Comunale) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto.

Per l'entrata posticipata rispetto all'orario d'avvio delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula accompagnati dal docente della prima ora (nella Scuola Primaria), attesi in aula dal docente (nella Scuola dell'Infanzia), attesi davanti alla porta dell'aula (nella Scuola Secondaria).

I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati dal docente responsabile di plesso, in modo da evitare assembramenti negli atri e soprattutto lungo le scale.

Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano degli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo per attività extracurricolari previste nel PTOF. L'entrata e l'uscita nel cortile della scuola, con biciclette e motorini, sono consentite solo se i mezzi sono accompagnati a mano e a motore spento. In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione con i collaboratori scolastici presenti a scuola.

MODALITÀ DI VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 3 - La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano/zona.

Art. 4 – La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria/Responsabile di plesso del disagio affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 5 – La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e le pause del dopo mensa

L'intervallo - ricreazione, della durata di 10 minuti (15 per la Scuola Primaria) ed intercorrente tra la fine della 3^a ora e l'inizio della 4^a ora di lezione, può svolgersi negli spazi esterni della scuola e, in caso di maltempo, nel corridoio antistante l'aula.

Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio durante l'intervallo, la refezione e il dopo mensa, anche secondo il piano di ripartizione in zone predisposte dal dirigente scolastico o dal docente responsabile di plesso. Nelle classi di Scuola Primaria con orario a settimana breve la sorveglianza durante la mensa e nel dopo mensa è affidata a personale educativo nominato dall'Ente Locale.

Spetta ai Collaboratori scolastici di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre al corridoio e all'atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Art. 6 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra; tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione dei collaboratori scolastici.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del collaboratore scolastico specificamente incaricato dal DSGA.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita della scuola.

Art. 7 – La vigilanza degli alunni con disabilità

La vigilanza sui minori con disabilità, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente educativo assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

MODALITÀ DI VIGILANZA ALL'USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Art. 8 - Uscite anticipate

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo, purché maggiorenne. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare l'operazione di prelievo, che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso, utilizzando la modulistica a disposizione.

Art. 9 - Uscita dalla scuola al termine delle lezioni

All'uscita da scuola, al termine delle lezioni, gli alunni dovranno essere sempre riconsegnati ai genitori/tutori/affidatari o a persona da questi delegata, salvo quanto precisato dal successivo art. 11, dai docenti in servizio all'ultima ora di lezione che accompagneranno gli alunni fino al cancello (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado).

Limitatamente alla Scuola dell'Infanzia i bambini saranno riconsegnati dai docenti ai genitori/tutori/affidatari all'interno delle aree di pertinenza della scuola (edificio scolastico/giardino).

L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi e copia del documento di identità delle persone maggiorenni a cui si potrà affidare l'alunno in caso di loro impedimento.

La segreteria della scuola provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

I famigliari degli alunni sono altresì tenuti a fornire uno o più numeri telefonici di sicura responsabilità, affinché sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. In caso d'impedimento o di ritardo i genitori o i loro delegati sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno da parte del personale docente o ATA in servizio dopo il termine delle attività curricolari e/o extracurricolari.

Art. 10 - Mancato ritiro dell'alunno

Nell'ipotesi in cui il minore non venga prelevato da scuola senza adeguata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori scolastici - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non

fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico - Collaboratori del Dirigente perché si prendano i provvedimenti del caso.

Art. 11 - Uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado

Al suono della campanella i collaboratori scolastici della Scuola Secondaria di primo grado devono essere posizionati nei pressi dei cancelli esterni per controllare il regolare deflusso.

Gli insegnanti dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare sui ragazzi, all'atto dell'uscita dalla scuola, dall'aula fino ai cancelli esterni ove avviene potenzialmente o materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori o a chi ne fa le veci.

Art. 12 - Uscita autonoma degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado

Alla luce di quanto indicato in premessa, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita autonoma degli alunni minori di anni 14 sottoposti alla loro potestà, al termine delle lezioni, previa valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili.

La scuola può non consentire temporaneamente l'autorizzazione all'uscita autonoma qualora vengano meno le condizioni di sicurezza.

Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.

I fattori che i genitori devono tenere in debita considerazione, al momento della richiesta di autorizzazione alla scuola sono:

- le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato e l'assenza di potenziali pericoli;
- l'informazione fornita al/alla proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato;
- i percorsi consigliati dalla Polizia Locale, pubblicati sul sito istituzionale, da far percorrere dal proprio figlio/a;
- la capacità autonoma del proprio figlio/a di gestire se stesso e il contesto ambientale dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale; la maturità psicologica, l'autonomia e l'adeguata capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto.

Art.13 - Utilizzo scuolabus comunale

Gli alunni che utilizzano lo scuolabus comunale saranno consegnati dal personale scolastico (docenti o collaboratori scolastici) al personale incaricato dal Comune nei luoghi di pertinenza della scuola: all'interno dei plessi scolastici per le Scuole dell'Infanzia e Primaria, nel cortile interno della Scuola Secondaria di primo grado. La scuola acquisisce dall'Ente Locale l'elenco degli alunni iscritti al servizio di scuolabus comunale.

Art. 14 - Modulo per l'autorizzazione

L'autorizzazione a consentire l'uscita autonoma, al termine delle lezioni, dei minori di 14 anni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado, dovrà essere presentata per iscritto su modulo predisposto dalla scuola e dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, dal tutore o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 alla presenza del personale di segreteria. La mancata sottoscrizione comporterà l'irricevibilità dell'autorizzazione.

Al momento della presentazione dell'autorizzazione, alla famiglia verrà indicato di prendere visione della mappa dei percorsi consigliati elaborata dall'Ente Locale e pubblicato sul sito istituzionale.

La scuola potrà organizzare attività di educazione stradale anche in collaborazione con la polizia municipale.

Art. 15 – La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. Regolamento vigilanza alunni - rev. 2 del 09-01-2018.

In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, in relazione alla gravità della loro situazione, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.

Art. 16 – La vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari pomeridiane

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno ai locali della scuola all'inizio dell'attività e saranno accolti dal docente nell'atrio per essere accompagnati in aula/laboratorio. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Delibera del Consiglio di Istituto n.50 del 07/02/2018